



# UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

#### DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NET N.25/2019

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' POSSEDUTE**

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Dicembre alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio dell'Unione NET, del quale sono membri i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pr.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pr.</b>
BARACCO Luca	P	FULGINITI Loredana	A
BERARDO Irene	P	GAMBINO Claudio	A
BONGIOVANNI Marco	P	GEMELLI Virna	A
BUFFONE Dina Stella	P	GEMINIANI Maura	P
CARACCILO Arturo	A	LEONE Gabriella	P
CAVAPOZZI Michele	P	MASSA Paolo	P
CHIARELLA Manuela Franca	P	OLIVIERI Bruno	P
CORIASO Claudio	P	PIASTRA Elena	P
CULASSO Giorgio Enrico	P	PITTALIS Renato	P
DALLOLIO Ugo	A	PORRELLO Martina	A
DE ZUANNE Emanuele	P	RUZZA Elena	A
DOLFI Debora	A	SALVI Umberto	P
FAVERO Alessandro	A	SIRACUSA Giuseppe	A
FORNAS Michela	P		

**Totale Presenze 17**

**Totale Assenze 10**

Presiede la seduta il Presidente, Dott. Umberto Salvi.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Ulrica Sugliano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

## SEDUTA DEL 16/12/2019 VERBALE N. 25

Su relazione del Presidente Sig. Luca BARACCO;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

Ricordato che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 02/10/2017, ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute", aveva provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), dando atto che l'unica partecipazione posseduta, nella società S.A.T. s.c.a.r.l., rispettava i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P. per l'affidamento "in house" e che quindi era previsto il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione;

Rilevato che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le Amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4. del T.U.S.P.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che:

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- la razionalizzazione periodica è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.20, c. 3, del T.U.S.P.;

Vista l'analisi redatta “Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche art. 20 D.Lgs. 175/2016”, allegata alla presente deliberazione;

Richiamati:

- il Piano operativo di razionalizzazione, adottato (ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190) con Deliberazione del Consiglio dell'Unione NET n. 12 del 25/03/2015, ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie – Indirizzi";
- la "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015", approvata con Decreto del Presidente di Unione NET n. 1 del 31/03/2016;
- l'atto ricognitivo che costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c. 2, del T.U.S.P., adottato con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 02/10/2017;
- l'analisi dell'assetto complessivo delle società possedute, ai sensi dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., adottata con Deliberazione di Consiglio n. 20 del 12/12/2018;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000:

- · parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- · parere di regolarità contabile;

Eseguita una votazione in forma palese, che ha dato il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: 17  
Consiglieri votanti : 17  
Consiglieri astenuti: 0  
Voti favorevoli: 17  
Voti contrari: 0

### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare l'analisi "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche – art. 20 D.Lgs. 175/2016" dell'assetto complessivo delle Società dirette ed indirette possedute dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino alla data del 31 dicembre 2018, secondo quanto disposto dall' art. 20 del T.U.S.P., allegata alla presente deliberazione e facente parte integrante;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del T.U.S.P.;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Eseguita una votazione in forma palese, che ha dato il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: 17  
Consiglieri votanti: 17  
Consiglieri astenuti: 0  
Voti favorevoli: 17  
Voti contrari: 0

### **D E L I B E R A**

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

**Si dà infine atto che la seduta consiliare termina alle ore 19,30**

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Segretario Generale  
D.ssa Ulrica Sugliano

Il Presidente Del Consiglio  
Dott. Umberto Salvi

---